

COMMISSIONE VII

DIFESA

XXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):	
Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito (2518)	231	Norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia (2599)	247
PRESIDENTE	231, 234, 235, 236, 237, 242, 243	PRESIDENTE	247
CORONA GIACOMO, <i>Relatore</i>	232, 235, 236	CORONA GIACOMO, <i>Relatore</i>	247
DURAND DE LA PENNE	234, 242	Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
BOLDRINI	235, 237	Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'arma (2586)	247
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	236, 242	PRESIDENTE	247
ROMUALDI	242	Trattamento economico del personale imbarcato su navi militari e mercantili all'estero (2591)	247
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		PRESIDENTE	247
BOIDI ed altri: Modifica degli articoli 61 e 62 del quadro XII della annessa tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. (2443)	247	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	247	PRESIDENTE	248
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	247		
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	247		
Proposta e disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):			
DURAND DE LA PENNE: Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 e successive modificazioni (915);		La seduta comincia alle 9,45.	
Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni nonché alla legge 9 giugno 1950, n. 449, (2561)	247	BUFFONE, <i>Segretario</i> . Legge il processo verbale della seduta precedente.	
PRESIDENTE	247	(È approvato).	
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	247	Discussione del disegno di legge: Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2518).	
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2518, concernente l'istituzione di servizi tecnici del-	

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

l'Esercito, già approvato dalla competente Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 ottobre 1960.

Il Relatore, onorevole Corona Giacomo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CORONA GIACOMO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame consta di 21 articoli e di alcune tabelle. Nella mia breve relazione mi limiterò, per ora, a porre in evidenza che lo scopo cui mira il disegno di legge è quello di soddisfare una necessità, da tempo e da più parti avvertita, di riordinare i servizi tecnici dell'Esercito, anzi alcune attività dell'Esercito stesso, adeguandole al progresso tecnico scientifico, in continuo, prodigioso sviluppo.

Dalla lettura dell'articolo 1 del testo del disegno di legge saremmo indotti a ritenere che si tratti di una creazione *ex novo* di tali branche di attività per il nostro Esercito; mentre, se la impressione può essere considerata esatta in quanto si istituiscono dei ruoli e dei servizi, essa non è rispondente alla realtà pratica, in quanto il nostro Esercito ha sempre svolto attività tecniche di questo genere. Si tratta, quindi, più che altro, di una consacrazione *de jure* sulla base di una situazione esistente *de facto*.

Questo risulta tanto più evidente in quanto sappiamo che questo complesso di attività tecniche dell'Esercito è stato, finora, affidato ad ufficiali tratti dalle varie armi e servizi e provenienti dal servizio permanente effettivo, anzi dalle armi combattenti, in massima parte, perché il ramo servizi non è in grado di poter fornire personale alle attività tecniche di cui stiamo discutendo; e viveva una vita non dico precaria, ma priva di una sistemazione organica ben definita.

Scopo del disegno di legge in esame è quindi — ripeto — quello di inquadrare queste attività in ruoli organici corrispondenti alle varie branche di specializzazione.

La situazione di questi servizi prima della presentazione del disegno di legge in esame è chiaramente delineata nella relazione che ha accompagnato la presentazione del provvedimento al Senato della Repubblica. In sintesi sarà bene ricordare che la legge 9 maggio 1940, n. 368 sull'ordinamento dell'Esercito contemplava tra gli elementi costitutivi dell'Esercito stesso:

1°) un servizio tecnico delle armi e munizioni il quale, per effetto della legge 22 gennaio 1942, n. 104 assunse la denominazione di « Servizio tecnico di artiglieria » (servizio che esiste tuttora e che non subisce

modificazioni per effetto dell'approvazione della nuova legge); °

2°) un servizio studi ed esperienze del Genio che, per effetto della legge n. 104 del 1942, ha assunto la denominazione di « Servizio tecnico del Genio » che come vedremo poi, fu abolito, ed ora nuovamente istituito dal provvedimento del nostro al nostro esame;

3°) un servizio tecnico automobilistico, che fu definito « Servizio tecnico della motorizzazione » sempre dalla citata legge del 1942;

4°) un servizio chimico, al quale, a norma dell'articolo 21 della stessa legge di ordinamento, erano assegnati, senza limitazioni organiche, ufficiali « delle varie armi, corpi e servizi compresi nelle rispettive tabelle organiche »;

5°) un servizio geografico, al quale erano assegnati ufficiali delle varie armi secondo un organico stabilito dall'articolo 29 della stessa legge di ordinamento del 1942.

Il destino di questi servizi è stato il seguente:

a) il servizio tecnico del Genio fu praticamente soppresso col decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45. Furono però fissati degli organici provvisori degli ufficiali dell'esercito, in relazione alle limitazioni imposte dal trattato di pace. Gli ufficiali di detto ruolo rimasero in servizio permanente, nel ruolo degli ufficiali del Genio;

b) anche il ruolo del servizio geografico fu soppresso dall'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 45, ma conservato per esaurimento fino alla cessazione dal servizio permanente degli ufficiali di carriera che ne facevano parte;

c) il servizio chimico che — come ho rilevato — non aveva un organico proprio, cessò temporaneamente ogni attività, per riprenderla poi presso nuovi enti costituiti, il cui inquadramento rientra nel presente disegno di legge, come ho accennato all'inizio della mia relazione;

d) rimasero in vita ed in funzione i servizi tecnici dell'artiglieria, i cui organici, per quanto riguarda gli ufficiali, furono fissati nelle tabelle VII e VIII della famosa legge n. 1137, del 12 novembre 1955.

Questa è la situazione al momento in cui parliamo. Abbiamo delle funzioni e delle attività di indole tecnica, come abbiamo degli organici che sono, in questa situazione, un po' caotici; in quanto ufficialmente non c'è un organico; non c'è un ruolo di ufficiali addetti a questa delicatissima ed importantissima funzione. Il disegno di legge in esame

è predisposto appunto per la istituzione di questi servizi tecnici: del genio, delle trasmissioni, chimico-fisico, geografico che — come abbiamo visto — furono, a suo tempo, soppressi. Ho detto che questo disegno di legge consta di ben 21 articoli; ma non bisogna preoccuparsi, perché quelli importanti sono soltanto gli articoli 1 e 2; per il resto si tratta solamente di una estensione, un adattamento del trattamento e degli sviluppi di carriera degli ufficiali, sia per quanto attiene allo sviluppo della carriera sia ai limiti di età. Con questa legge si viene, anche, indirettamente a definire la situazione degli ufficiali tratti dalle varie armi, i quali prestano servizio nei vari centri di sperimentazione, sia attribuendo ad essi la maggiore anzianità che è prevista per questa categoria degli ufficiali dei servizi e che è maggiore di quella prevista dalla legge per gli ufficiali delle varie armi, sia applicando ad essi le norme dei limiti di età stabilite per gli ufficiali dei servizi che sono più alti di quelli stabiliti per gli ufficiali delle varie armi.

Ma v'è un'altra questione: spesso gli ufficiali delle varie armi ai quali vengono affidate mansioni così delicate nei vari servizi non possono essere distolti per compiere il periodo di comando che, nelle varie armi, è prescritto come elemento indispensabile per ottenere la promozione, di modo che essi corrono il pericolo di venire eliminati o di perdere preziosi anni di anzianità nel nuovo grado. Questo inconveniente, con l'approvazione del disegno di legge in esame, verrebbe eliminato in quanto non verrebbe più richiesta — ai fini della carriera — l'effettuazione del periodo di comando prescritto per gli ufficiali delle varie armi.

Con l'articolo 1 sono fissati in maniera molto chiara e precisa i compiti che verrebbero attribuiti a questi servizi. Secondo detto articolo essi presiedono agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito, nonché alla realizzazione ed alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi; provvedono alla elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitoli di onere ed alla elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito; sovrintendono al controllo della produzione e fissano le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.

Vi è poi un chiaro fine nell'articolo 1, che trova piena giustificazione nella necessità di lasciare un certo ambito di determinazione agli organi esecutivi per quanto riguarda la

ripartizione degli stabilimenti, dei centri di studio ed altri elementi costituenti i predetti servizi tecnici, affidando loro questa determinazione, da realizzarsi attraverso un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

Potrebbe sollevare qualche obiezione la delega che in tal modo, in questo settore, viene data al potere esecutivo; ma debbo osservare che è ormai prassi costante del Legislativo di facultizzare il potere esecutivo a quegli adempimenti, quale quello al nostro esame, indispensabili per l'esecuzione di una legge: e perciò si provvederà con decreti del Presidente della Repubblica.

Per quanto concerne l'articolo 2 debbo porre in rilievo la costante chiarezza sia per quanto riguarda la costituzione dei singoli ruoli che per la loro efficienza numerica.

Non posso, tuttavia, non rilevare un fatto: che cioè per vincere la resistenza del Ministero del tesoro, per superare la questione dell'organico, si è dovuto procedere ad una falcidia in basso, cioè nel grado di capitano per alcuni servizi, particolarmente per il servizio automobilistico. Senonché va rilevato, in proposito, che il numero dei capitani che sono stati sottratti al servizio automobilistico, in definitiva, non rappresenta altro che il riconoscimento di una situazione *de facto*. Vi sono, infatti, dei posti liberi; quindi, la situazione giuridica verrà a coincidere con quella di fatto; e perciò non vi possono essere delle preoccupazioni da parte di nessuno.

All'articolo 4 sono previsti i corsi che debbono essere frequentati dagli ufficiali i quali intendono entrare a far parte dei servizi tecnici dell'Esercito. Come potrete rilevare, si tratta di ben 4 corsi che dovrebbero essere istituiti, e per la partecipazione ai quali sono richiesti alcuni requisiti. Gli ufficiali debbono avere, infatti, superato i seguenti corsi od altri riconosciuti come equipollenti dal Ministero della difesa:

1°) *per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio*, il corso biennale superiore tecnico del genio; 2°) *per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni*, uno dei seguenti corsi biennali: corso superiore tecnico delle trasmissioni presso il Ministero della difesa; corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche; corso di specializzazione in telecomunicazioni presso l'Istituto superiore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 3°) *per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico*, il corso biennale

tecnico chimico-fisico presso il Ministero della difesa oppure il corso di specializzazione nucleare presso il Centro applicazioni militari energia nucleare; 4°) *per gli ufficiali del servizio tecnico geografico*, il corso biennale di topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare.

L'articolo 5 indica i titoli di cui debbono essere in possesso gli ufficiali che intendono chiedere l'ammissione e cioè:

1°) *per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio*, laurea in ingegneria; 2°) *per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni*, laurea in ingegneria industriale, elettrotecnica o elettronica; 3°) *per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico*, laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze biologiche, in ingegneria chimica; 4°) *per gli ufficiali del servizio tecnico geografico*, laurea in ingegneria, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze geologiche, in geografia.

Gli articoli successivi concernono, più che altro, l'estensione a questi ufficiali delle particolari condizioni cui hanno diritto in dipendenza della nuova situazione, e credo di non dover indugiare nell'illustrarle. Non ho rilievi da fare neppure per quanto riguarda il concetto di idoneità alle cariche, di cui all'articolo 11. Quanto alle commissioni per l'accertamento dell'idoneità, rilevo che sono tutte presiedute da un generale di corpo d'armata designato annualmente dal Ministro, il che costituisce, implicitamente, una garanzia di imparzialità da parte della commissione.

Ed eccoci alle disposizioni transitorie. Come funzioneranno questi servizi nel periodo iniziale? A ciò si provvede con le disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 i quali prevedono, appunto, la prima copertura nei vari gradi dei servizi tecnici che abbiamo esaminato. Anche qui la proposta norma di legge è molto minuziosa e precisa: viene stabilito che alla prima copertura dei posti disponibili si dovrebbe provvedere mediante il bando di concorsi per titoli. Ed in proposito, l'articolo 17 precisa i titoli, con i corsi presso accademie militari che debbono aver compiuto gli ufficiali superiori che concorrono per ciascun servizio.

Questo, onorevoli colleghi, il contenuto, molto sommariamente riassunto, del disegno di legge in esame. Ho già osservato che dobbiamo, anzitutto, dare un giudizio sul provvedimento dal punto di vista politico-legislativo. Ebbene: sotto questo profilo, il provve-

dimento all'esame merita, senz'altro, di essere approvato in quanto non soltanto ne trarranno vantaggio gli ufficiali — ed è già cosa sommamente auspicabile — ma anche perché si affideranno delicatissimi ed importantissimi servizi — senza i quali è inconcepibile la vita e l'efficienza di un esercito moderno — a quadri direttivi che hanno una specifica preparazione nella materia, onde risulta evidente che il servizio stesso si perfezionerà, si modernizzerà, si potenzierà. Soprattutto questo secondo aspetto è tale da indurci, senz'altro, ad approvare il progetto, anche se possiamo avanzare qualche riserva per imperfezioni che abbiamo notato qua e là.

Ma lasciamo da parte questi profili dubbi e guardiamo essenzialmente al fatto che i servizi previsti da questo disegno di legge sono necessari, anzi indispensabili; e oserei dire che la presentazione del progetto di legge è già in ritardo. Quindi non soltanto la nostra approvazione, ma anche il plauso deve essere tributato all'iniziativa del Governo che pone l'Esercito in condizioni di poter sempre meglio essere rappresentato in quei campi affascinanti della scienza, la cui conoscenza è divenuta ormai una *conditio sine qua non* della sua efficienza.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

DURAND DE LA PENNE. Desidero fare qualche osservazione in merito al servizio chimico-fisico. L'onorevole Relatore ha detto, giustamente, che questa legge è destinata a porre le nostre Forze armate su di un piano adeguato agli ultimi progressi della scienza nei singoli campi previsti.

Ora, il servizio tecnico chimico-fisico è un servizio fra i più importanti in quanto si occupa fra l'altro, della difesa *a.b.c.*, atomica, biologica e chimica. In proposito osservo, tuttavia, che, mentre per gli altri servizi tecnici i titoli per essere ammessi a farne parte sono chiaramente stabiliti, per quanto riguarda il servizio tecnico chimico-fisico non riscontriamo altrettanta chiarezza. Se per i tenenti colonnelli ed i generali è logico che si richieda di aver compiuto i corsi di accademia, od il possesso di una laurea, per gli ufficiali inferiori viene, invece, richiesta la frequenza di un corso biennale tecnico chimico-fisico presso il Ministero della difesa, oppure di un corso di specializzazione nucleare presso il Centro di applicazioni militari dell'energia nucleare (C.A.M.E.N.).

Ora, tutto ciò andrebbe benissimo se questi corsi biennali tecnico chimico-fisici esistessero presso il Ministero della difesa. Invece

non esistono e, quindi, non esistono ufficiali che vi abbiano partecipato. Esistono solamente degli ufficiali che hanno partecipato al corso di specializzazione nucleare. Se in questo servizio *a.b.c.* la parte nucleare è importante, indubbiamente è ancor più importante — o almeno lo è in uguale misura — la branca di cui fanno parte il servizio biologico e quello chimico.

Sulla carta la questione del personale è risolta: noi abbiamo delle tabelle che indicano un generale e dieci colonnelli che, in realtà, esistono e sono in grado di entrare a far parte del servizio in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Il difficile viene quando dagli ufficiali di grado elevato — generali e colonnelli — si passa ai gradi inferiori. Orbene, mentre la tabella prevede un organico di 66 ufficiali per ricoprire quei posti, in realtà esistono soltanto una ventina di aspiranti (un terzo circa dei numerosi posti disponibili) che hanno frequentato il corso nucleare. I due terzi mancanti potranno essere coperti solamente quando i famosi corsi saranno istituiti e funzionanti da due anni ed i primi abilitati potranno essere immessi nel servizio.

Vi sono ufficiali, tuttavia, i quali già posseggono la laurea prevista dall'articolo 5 del disegno di legge, che già si occupano del servizio *a.b.c.*, insomma, degli esperti. Riterrei, allora, opportuno che si facesse in modo che ai migliori fra questi ufficiali, i quali da almeno 5 anni prestino servizio presso il reparto *a.b.c.*, sia data la possibilità di essere immessi nella carriera di quel servizio, che altrimenti rimarrà deficitario per almeno due terzi del personale a scendere dal grado di tenente colonnello. Per questi motivi, ho presentato un emendamento che sintetizza quanto ho brevemente esposto.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Durand de la Penne ha presentato il seguente emendamento:

« All'articolo 17, lettera *b*), dopo l'enunciazione dei requisiti richiesti per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico, aggiungere il seguente comma:

« Si prescinde dalla frequenza di uno dei corsi anzidetti per gli ufficiali che siano in possesso di una delle lauree prescritte alla lettera *a*) ed abbiano prestato servizio per almeno 5 anni presso enti, stabilimenti, reparti ed uffici che abbiano svolto o svolgano attività tecnico-scientifica comunque interessante la difesa atomico-biologico-chimica ».

Onorevole Corona, per economia della discussione vuol subito precisare la sua opi-

nione sull'emendamento presentato dal collega Durand de la Penne?

CORONA GIACOMO, Relatore. Onorevole Presidente, ho già detto nella mia relazione che avrebbero potuto sorgere delle questioni particolari. Ora l'onorevole Durand de la Penne si riferisce ad una di queste: la prima copertura dell'organico. La questione sollevata dall'eminente collega è di indole essenzialmente tecnica, e, pur non mettendo in discussione la fondatezza delle sue osservazioni, debbo, tuttavia, rilevare che la richiesta frequenza di un corso biennale di specializzazione stabilita per i candidati è di vitale importanza, agli effetti della garanzia, che il legislatore prescrive, di una raggiunta preparazione scientifica, e ritengo quindi che non si possa prescindere da essa.

PRESIDENTE. La ringrazio onorevole Relatore. Ha facoltà di parlare l'onorevole Boldrini.

BOLDRINI. Debbo far alcune osservazioni in merito all'impostazione del progetto, per il quale la mia parte voterà a favore.

Vorrei richiamare, anzitutto, l'attenzione dei colleghi sullo spirito informatore del provvedimento stesso. Il nostro illustre Relatore ha ragione quando dice che non si tratta di istituzione *ex novo* di servizi ma di una riorganizzazione di servizi già esistenti.

La prima osservazione che scaturisce dall'esame del provvedimento è questa: se non vi è un collegamento stretto fra l'organizzazione tecnico-scientifica dell'Esercito e quella parallela civile è impossibile pensare che questi enti militari, diciamo di nuova istituzione, possano dare dei risultati pratici. Mi pare che tutte le polemiche che si sono svolte in proposito abbiano dimostrato che, fatalmente, nel quadro della riorganizzazione dei servizi delle Forze armate, era necessario giungere ad un collegamento più stretto fra queste e il paese in senso lato.

Siamo di fronte ad una svolta basilare per il potenziamento tecnico delle Forze armate, e noi continuiamo a tenere i servizi tecnici dell'Esercito completamente scollegati dal potenziale tecnico dello Stato. È perciò necessario, secondo la mia opinione, superare gli ostacoli burocratici e far sì che questo inconveniente venga eliminato.

Ma v'è da fare una seconda osservazione: da anni stiamo discutendo sulla riorganizzazione dei servizi delle Forze armate. Se ne è parlato a lungo e ripetutamente in sede di Commissione, e si è tenuto conto degli orientamenti emersi, molte volte, da parte dei Ministri interessati. Ora ci troviamo di fronte

all'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito. È questo un provvedimento sezionale che, certamente, contrasta con l'orientamento prevalente favorevole all'unificazione dei servizi nelle Forze armate.

Non voglio addentrarmi nella sostanza del problema, né desidero, in questa sede, esaminare le varie soluzioni date nei paesi stranieri. Osservo, soltanto, che è inammissibile che esista il servizio chimico dell'Esercito, il servizio chimico della Marina ed il servizio chimico dell'Aviazione. Seguendo una tale strada verremmo, nuovamente, a trovarci in un circolo chiuso, poiché non si terrebbe alcun conto di quanto l'esperienza potrebbe portarci a modificare in meglio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Relatore.

CORONA GIACOMO, Relatore. Mi sia concesso di precisare ancora una volta che soltanto alcuni corsi trovano la loro naturale sede presso il Centro sperimentale dell'Esercito, mentre altri, ad esempio, quelli relativi alle ricerche nucleari, hanno una diversa sede. Ovviamente l'Esercito farà tesoro di quel che verrà ad esso dal progresso scientifico e lo svilupperà presso il proprio Centro di studi.

Quanto alla organizzazione delle Forze armate nei vari paesi occorre, ad esempio, tener presente che negli Stati Uniti le tre forze armate sono indipendenti l'una dall'altra e così in altri grandi nazioni. Anch'io condivido la necessità di giungere alla unificazione di taluni servizi, ma ignoro quando e come sarà possibile realizzare una tale aspirazione.

In linea puramente teorica, inoltre, non disconosco esservi un fondo di verità in quanto affermato dall'onorevole Boldrini. Non sarei, tuttavia, così pessimista sugli svolgimenti futuri, come mi è sembrato desumere dall'orientamento dell'onorevole collega: quando, infatti, i servizi avranno conseguita una sufficiente efficienza organizzativa e saranno stati affidati a dei veri specialisti, usciti da particolari corsi di preparazione professionale e muniti di titoli di studio specifici, penso che diventeranno poderosi strumenti di progresso e di modernizzazione all'interno delle Forze armate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Al di là delle preoccupazioni espresse, che possono avere un certo fondamento, ma che investono un problema molto più vasto, di fronte al quale il Governo non si

è sottratto perché è noto che all'esame dell'altro ramo del Parlamento si trova un disegno di legge che riguarda, appunto, la unificazione delle tre Armi, e senza concedere in nulla alla politica empirica — ritengo che l'attuale disegno di legge rappresenti un rapido passo avanti nella concezione più moderna del funzionamento dei servizi.

Fino a qualche tempo fa soltanto alcuni servizi del Genio erano unificati, appunto per avere la possibilità di approfondire lo studio in determinati settori di singola competenza delle Forze armate.

Debbo, poi, osservare che il coordinamento con il potenziale scientifico nazionale — diciamo civile — è già in atto. Il Ministero della difesa acquista, di tanto in tanto, per sue esigenze particolari brevetti; inoltre, presso i vari centri studi, l'insegnamento è impartito da docenti universitari, che svolgono la loro attività nel campo della più qualificata esperienza scientifica.

Vi sono, poi, nel nostro paese istituzioni civili che hanno un particolare prestigio scientifico anche sul piano internazionale: ad esempio l'Istituto superiore delle trasmissioni. La collaborazione con esso sottolinea quanto le Forze armate tengano alla qualità di questi loro contatti con gli ambienti scientifici.

Potrei citare anche l'Istituto geografico militare che ha, ormai, una tradizione altamente apprezzata in tutto il mondo; certamente, ricordate il contributo dato dalla Marina all'anno geofisico internazionale e le missioni del comandante Faggioni al Polo.

Non vedo perché oggi non dobbiamo prendere atto delle buone possibilità che ci si prospettano. Certamente vi sono delle remore e dei freni a questo slancio, specialmente di carattere finanziario. Ma sono problemi che affliggono non soltanto il nostro paese. L'Inghilterra, ad esempio, che ha un potenziale industriale e finanziario superiore al nostro, ha anch'essa dovuto rinunciare ai programmi più costosi — quale quello missilistico — ed ha ripiegato sul potenziamento delle esperienze di laboratorio e sulla progettazione.

Recentemente, alla tradizionale esposizione aeronautica britannica, non sono stati più presentati i prototipi dei nuovi velivoli, ma soltanto i piani di fabbricazione. Noi faremo altrettanto. Lo studio è l'affermazione di un principio scientifico.

Manteniamoci, pertanto, con tali punti di riferimento e ne trarremo la convinzione che il disegno di legge che è oggi sottoposto al vostro esame è utile, in quanto crea dei nuovi

settori di specializzazione. Occorre, inoltre, precisare la differenza fra il ruolo e l'organico. Non vogliamo, con questo progetto, creare dei privilegi, ma preoccuparci di un importante profilo: il mantenimento nei quadri di alcuni ufficiali altamente qualificati. Oggi gli ufficiali che hanno raggiunto una qualificazione tecnica notevole, o perché vengono indirizzati verso un settore di occupazione per la quale non dimostrano una particolare versatilità, o perché trovano, altrove, una migliore sistemazione, presentano domanda di passare nei ruoli ausiliari e lasciano il servizio. Questo provvedimento, certamente, contribuirà a tamponare e risolvere l'emorragia dei tecnici che impoverirebbe, altrimenti, le nostre Forme armate con grave pregiudizio della loro efficienza.

BOLDRINI. In sostanza, però, mentre da una parte il Governo chiede una delega per l'unificazione dei servizi, dall'altra persegue una diversa politica legislativa.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi spiace dirle, onorevole Boldrini, che se ella avesse esaminato attentamente il testo del disegno di legge che riguarda la delega, forse non avrebbe mosso questa osservazione.

BOLDRINI. Ma il senso della legge delega...

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. ...il senso della legge delega riguarda il vertice, il coordinamento. Vi saranno, senz'altro, dei coordinamenti, ma non della natura alla quale si riferisce l'onorevole Boldrini.

PRESIDENTE. Mi siano consentite brevi osservazioni di natura generale. I servizi tecnici, in sostanza, esistevano già: ora sono specificati in un organico e con sviluppo di carriera particolare. Ed è giusto che sia così. Personalmente ritengo esatta l'osservazione dell'onorevole Boldrini circa l'unificazione dei servizi tecnici. Comunque penso che il provvedimento che stiamo esaminando sia rispondente ai fini che intendiamo raggiungere. Quanto al collegamento con la vita civile, è in atto in quanto molti ufficiali raggiungono la specializzazione appunto presso istituzioni scientifiche civili. Riassumendo potrei dire: è veramente urgente che si faccia un lavoro improprio per l'Esercito quando poi si dovrà ricominciare tutto da capo se si raggiungerà l'unificazione dei servizi scientifici delle tre armi? Che un tale problema esista è chiaro ed è bene, anzi, che gli onorevoli colleghi della Commissione Difesa rivolgano al Governo raccomandazione a presto affrontarlo.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne darò lettura con l'avvertenza che in assenza di emendamenti ed osservazioni, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Sono istituiti, nell'Esercito, il servizio tecnico del genio, il servizio tecnico delle trasmissioni, il servizio tecnico chimico-fisico, il servizio tecnico geografico.

Detti servizi tecnici:

presiedono agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito, nonché alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;

provvedono all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati di onere e alla elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito;

sovrintendono al controllo della produzione e fissano le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.

Alla determinazione e ripartizione degli stabilimenti, centri di studio ed altri enti costituenti i predetti servizi tecnici sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto col Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

Sono istituiti, in aggiunta ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i ruoli degli ufficiali del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico delle trasmissioni, del servizio tecnico chimico-fisico, del servizio tecnico geografico.

Gli organici dei ruoli indicati nel comma precedente sono così composti:

a) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio:

maggiore generale	1
colonnelli	3
tenenti colonnelli, maggiori e capitani	27

b) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni:

maggior generale	1
colonnelli	3
tenenti colonnelli, maggiori e capitani	27

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

c) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico:

tenente generale	1
maggiori generali	2
colonnelli	10
tenenti colonnelli, maggiori e capitani	66

d) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico geografico:

maggior generale	1
colonnelli	2
tenenti colonnelli, maggiori e capitani	18

(È approvato).

ART. 3.

Gli ufficiali dei ruoli di cui all'articolo precedente cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per gli ufficiali dell'Esercito appartenenti ai ruoli dei servizi dalla tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica.

(È approvato).

ART. 4.

Gli ufficiali dei ruoli di cui al precedente articolo 2 sono tratti, con il grado di capitano, dai capitani dell'Esercito in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) che abbiano superato, anche nel grado di tenente, uno dei seguenti corsi o altro corso tecnico riconosciuto equipollente dal Ministero della difesa:

1°) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio, il corso biennale superiore tecnico del genio;

2°) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni, uno dei seguenti corsi biennali: corso superiore tecnico delle trasmissioni presso il Ministero della difesa; corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche; corso di specializzazione in telecomunicazioni presso l'Istituto superiore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

3°) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico, il corso biennale tecnico chimico-fisico presso il Ministero della difesa oppure il corso di specializzazione nucleare presso il Centro applicazioni militari energia nucleare;

4°) per gli ufficiali del servizio tecnico geografico, il corso biennale di topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare.

Il trasferimento nei servizi tecnici avviene, nel limite dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie finali compilate per ciascun corso.

Il trasferimento dei tenenti è effettuato a decorrere dalla data della loro promozione a capitano. Nel frattempo sono lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del rispettivo servizio tecnico.

(È approvato).

ART. 5.

Ai corsi di cui all'articolo precedente sono ammessi a domanda, in base a graduatoria per titoli, i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) in possesso di una delle seguenti lauree:

1°) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio, laurea in ingegneria;

2°) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni, laurea in ingegneria industriale, elettrotecnica o elettronica;

3°) per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico, laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze biologiche, in ingegneria chimica;

4°) per gli ufficiali del servizio tecnico geografico, laurea in ingegneria, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze geologiche, in geografia.

Ai corsi di cui ai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo precedente sono ammessi, inoltre, a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani ed i tenenti in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici), non muniti di laurea che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia e della Scuola di applicazione e superato apposito esame di ammissione.

I concorrenti possono far valere progetti e pubblicazioni di carattere tecnico attinenti ai compiti e alle attività del rispettivo servizio tecnico, nonché la conoscenza di una o più lingue estere.

I tenenti debbono aver compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento.

I capitani in servizio permanente effettivo che siano raggiunti, durante la frequenza dei corsi, dal turno di valutazione e non

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

siano ancora in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, possono completare il corso. Nei confronti di coloro che al termine del corso stesso siano dichiarati non idonei o che non conseguano il trasferimento nei servizi tecnici, si applicano le norme di cui all'articolo 52 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(È approvato).

ART. 6.

Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

(È approvato).

ART. 7.

Qualora il numero degli ufficiali ammessi ai corsi in applicazione del precedente articolo 5 risulti inferiore ai quattro quinti dei posti da conferire, il Ministro della difesa ha facoltà di indire, nel limite numerico dei posti rimasti vacanti, concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di tenenti, in servizio permanente effettivo da ammettere ai corsi predetti, ai fini del trasferimento nei ruoli di cui al precedente articolo 2, riservati a ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito appartenenti alle armi ed ai servizi che:

abbiano ultimato il servizio di prima nomina;

siano in possesso di una delle lauree indicate, per il reclutamento in ciascun servizio, nello stesso articolo 5;

non abbiano superato il 30° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Ai fini del concorso per la nomina a tenente e dell'ammissione ai corsi di cui all'articolo 5, gli ufficiali indicati al comma precedente possono far valere progetti e pubblicazioni di carattere tecnico, attinenti ai compiti ed alle attività del servizio tecnico in cui aspirano essere reclutati, nonché la conoscenza di una o più lingue estere.

(È approvato).

ART. 8.

I vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente sono nominati, nell'ordine di graduatoria e con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria medesima, tenenti in servizio permanente effettivo

nell'arma di appartenenza anche in soprannumero ai relativi organici e sono ammessi a frequentare il corso biennale per il quale il concorso è stato bandito.

I tenenti che abbiano superato il corso sono impiegati nel rispettivo servizio tecnico, continuando ad appartenere all'arma di provenienza e restano in tale posizione sino alla promozione a capitano. Non sono richiesti, per tale promozione, i periodi di comando e i corsi previsti dalla legge di avanzamento per i pari grado di arma.

Nei ruoli degli ufficiali dei servizi tecnici è lasciato vacante un numero di posti nello organico complessivo dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli corrispondente a quello dei tenenti impiegati nei servizi stessi.

Dalla data di promozione al grado di capitano, gli ufficiali predetti sono trasferiti nel servizio tecnico relativo.

Gli ufficiali che non abbiano superato il corso rimangono nell'arma di appartenenza sempre che non chiedano la cessazione dal servizio permanente; le eventuali eccedenze nell'arma sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

(È approvato).

ART. 9.

Le disposizioni necessarie per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi, per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti negli articoli precedenti e la determinazione delle materie di esame sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

(È approvato).

ART. 10.

Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui al precedente articolo 2 sono estese ai fini dell'avanzamento, con le aggiunte e varianti di cui ai seguenti articoli 11, 12, 14, 15 e 16, le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, relative all'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

Si osservano, inoltre, per gli ufficiali predetti le altre disposizioni della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137, in quanto applicabili.

(È approvato).

ART. 11.

Le cariche corrispondenti a ciascun grado per gli ufficiali dei ruoli dei servizi tecnici di cui all'articolo 1 della presente legge sono le seguenti:

Servizio tecnico del genio e servizio tecnico delle trasmissioni:

maggior generale: capo del servizio;
colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente;
tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o incarico equipollente;
maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto di stabilimento o incarico equipollente.

Servizio tecnico chimico-fisico:

tenente generale: capo del servizio;
maggior generale: capo reparto o incarico equipollente;
colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente;
tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o capo sezione Ufficio difesa atomica-biologica-chimica o incarico equipollente;
maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto all'Ufficio difesa atomica-biologica-chimica o incarico equipollente.

Servizio tecnico geografico:

maggior generale: capo del servizio;
colonnello: capo dell'ufficio studi dello Istituto geografico militare o incarico equipollente;
tenente colonnello: capo divisione dello Istituto geografico militare o incarico equipollente;
maggiore e capitano: capo sezione o addetto di sezione dell'Istituto geografico militare o incarico equipollente.

(È approvato).

ART. 12.

Le Commissioni per l'accertamento della idoneità alle cariche di cui all'articolo precedente sono così composte:

a) *Servizio tecnico del genio:*

un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente;
l'ispettore dell'arma del genio;
il direttore generale del genio;
il capo del servizio tecnico del genio.

b) *Servizio tecnico delle trasmissioni:*

un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente;
il direttore generale del genio;
un generale di divisione o di brigata proveniente dall'arma del genio, designato annualmente dal Ministro;
il capo del servizio tecnico delle trasmissioni.

c) *Servizio tecnico chimico-fisico:*

un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente;
un generale di divisione o di brigata, designato annualmente dal Ministro;
il capo del servizio tecnico chimico-fisico.

d) *Servizio tecnico geografico:*

un generale di corpo d'armata, designato annualmente dal Ministro, presidente;
il direttore dell'Istituto geografico militare;
il capo del servizio tecnico geografico.

Funziona da segretario senza diritto a voto, per ciascuna delle Commissioni indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), un colonnello del rispettivo servizio tecnico.

(È approvato).

ART. 13.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito sono ridotti di 36 capitani e 12 tenenti del Servizio automobilistico e di 8 capitani e 6 tenenti del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti).

(È approvato).

ART. 14.

Le tabelle nn. 1, 4 e 8, annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono così modificate:

TABELLA N. 1.

Quadro IX. — *Ruolo del Servizio automobilistico.*

In corrispondenza del grado di capitano:
nella colonna 4, la cifra « 316 » è sostituita dalla cifra « 280 »;
nella colonna 6, la cifra « 1/20 » è sostituita dalla cifra « 1/19 ».

In corrispondenza del grado di tenente:
nella colonna 4 la cifra « 260 » è sostituita dalla cifra « 248 ».

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

Quadro XI. — Ruolo del Servizio sanitario.
(Ufficiali chimici-farmacisti).

Nella colonna 4:

in corrispondenza del grado di capitano, la cifra « 40 » è sostituita dalla cifra « 32 »; in corrispondenza del grado di tenente, la cifra « 26 » è sostituita dalla cifra « 20 ».

Sono aggiunti, prima delle note, i quadri XVI, XVII, XVIII e XIX, di cui all'allegato numero 1 alla presente legge.

TABELLA N. 4.

Sono aggiunti, prima delle note, i quadri IX, X, XI, e XII di cui all'allegato numero 2 alla presente legge.

TABELLA N. 8.

Sono inserite, dopo la voce « Servizio tecnico della motorizzazione » le voci di cui allo allegato n. 3 alla presente legge.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**ART. 15.**

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengano al ruolo del servizio geografico ad esaurimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, sono trasferiti di ufficio nel corrispondente ruolo istituito con l'articolo 2 della presente legge.

Sono parimenti trasferiti a domanda, nei corrispondenti ruoli istituiti con l'articolo 2 della presente legge, gli ufficiali in servizio permanente effettivo già appartenenti al disciolto ruolo del servizio tecnico del genio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e gli ufficiali in servizio permanente effettivo già assegnati al servizio chimico di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1940, n. 368.

(È approvato).

ART. 16.

La copertura dei posti disponibili nei vari gradi dell'organico degli ufficiali dei servizi tecnici di cui all'articolo 2, dopo i trasferimenti previsti all'articolo precedente, è effettuata — salvo che per i posti di tenente generale e di maggior generale — mediante concorsi per titoli tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei corrispondenti gra-

di appartenenti alle armi ed ai servizi (esclusi quelli tecnici) che non abbiano riportato giudizio di non idoneità all'avanzamento. Per ciascun servizio è indetto un concorso per la copertura dei posti stabiliti per il grado di colonnello ed un concorso per la copertura dei posti stabiliti, cumulativamente, per i gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano.

Fino a quando non saranno stati nominati, per promozione, il tenente generale ed i maggiori generali dei servizi anzidetti, le funzioni connesse alle cariche relative ai detti gradi saranno affidate a generali rispettivamente di divisione e di brigata appartenenti al ruolo degli ufficiali generali dell'Esercito, di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Il requisito dell'appartenenza al servizio permanente effettivo deve essere posseduto dall'ufficiale alla data del bando di concorso.

(È approvato).

ART. 17.

Per partecipare al concorso per titoli di cui al precedente articolo 16 sono richiesti i requisiti di cui appresso:

1. — Per i colonnelli:

aver compiuto i Corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione o essere in possesso di una delle lauree indicate, per il rispettivo servizio tecnico, nel precedente articolo 4;

l'ufficiale può far valere, per il concorso nel ruolo di ciascun servizio, titoli o attività acquisiti o svolti durante la carriera, attinenti al servizio stesso.

2. — Per i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani:

a) aver compiuto i Corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione o essere in possesso di una delle lauree indicate, per il rispettivo servizio tecnico, nel precedente articolo 4;

b) aver frequentato con esito favorevole uno dei seguenti corsi:

per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio:

il corso di cultura tecnica superiore per ufficiali del genio presso il Ministero della difesa, oppure il corso superiore tecnico del genio di cui al regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2122, oppure un corso di specializzazione annuale ufficialmente istituito presso la facoltà di ingegneria (civile o industriale) delle Università della Repubblica;

per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni:

il corso superiore tecnico delle trasmissioni presso il Ministero della difesa o il corso biennale di specializzazione elettronica o il corso annuale teorico applicativo nella tecnica radar presso il Consiglio superiore delle ricerche o il corso annuale di specializzazione in telecomunicazioni presso l'Istituto superiore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o il corso annuale delle telecomunicazioni presso l'Accademia navale di Livorno o il corso di perfezionamento in elettronica svolto presso i Politecnici di Torino e Milano, l'Università di Bologna e il Centro studi delle microonde di Firenze;

per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico:

corso biennale tecnico chimico-fisico presso il Ministero della difesa oppure il corso di specializzazione nucleare presso il Centro applicazioni militari energia nucleare;

per il ruolo degli ufficiali del servizio tecnico geografico:

un corso pratico di topografia, oppure un corso di topografia e cartografia oppure di geodesia presso l'Istituto geografico militare.

L'ufficiale può far valere per il concorso al ruolo di ciascun servizio, titoli o attività, acquisiti o svolte durante la carriera, attinenti al servizio stesso.

Alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 17 l'onorevole Durand de la Penne — come abbiamo già sentito — propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Si prescinde dalla frequenza di uno dei corsi anzidetti per gli ufficiali che siano in possesso di una delle lauree prescritte alla lettera a) ed abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso enti, stabilimenti, reparti ed uffici che abbiano svolto o svolgano attività tecnico-scientifica comunque interessanti la difesa atomica e biologico-chimica ».

Onorevole Durand de la Penne, vuol illustrare il suo emendamento?

DURAND DE LA PENNE. Nella relazione al disegno di legge presentata al Senato è scritto esattamente che per la prima applicazione del provvedimento, onde assicurare al più presto il regolare funzionamento dei servizi stessi con la copertura dei posti stabiliti nei vari gradi, verrà bandito un concorso per

titoli allo scopo di immettere nei servizi predetti gli ufficiali che « per elevata preparazione tecnica o per aver lungamente esercitato con successo le attività corrispondenti a quella del servizio tecnico cui aspirano, diano sicuro affidamento ». Come vedete, non si parla in questo caso di corsi di specializzazione.

Il Ministero ha riconosciuto l'urgenza non solo di varare una legge apposita, ma anche di avere dei ruoli pienamente funzionanti. I corsi cominceranno anche presto, ma ci vorranno due anni per avere degli elementi appositamente preparati. Ora, mi pare di avere indicato, con il mio emendamento, degli ufficiali particolarmente qualificati per coprire detti posti nella prima applicazione della legge. Spetta a voi, ora, onorevoli colleghi prendere una decisione.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario vuol esprimere il parere del Governo sull'emendamento?

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Presidente, mi sia permesso di dire che non condivido la preoccupazione espressa dall'onorevole Durand de la Penne. Nostra preoccupazione, invece, è quella di creare personale qualificato ed è evidente che se ancora non sono stati istituiti i corsi di specializzazione biennale tecnica chimico-fisica, non si può escludere che ciò avverrà nell'immediato futuro. Ora l'emendamento proposto dall'onorevole Durand de la Penne, nella sua stesura attuale, mi sembra presti il fianco a coloro che intendono accedere a questi nuovi ruoli solo per il fatto di aver prestato servizio per cinque anni nella branca A.B.C. È una preoccupazione che prescinde dalle esigenze di alta qualificazione alle quali, con il presente disegno di legge, si intende portare rispetto.

Quanto poi alla necessità di coprire tutti i posti disponibili, è evidente che qualora questa eventualità non si verificasse, si provvederà a bandire un secondo concorso per l'assegnazione dei posti rimasti vacanti.

ROMUALDI. Desidero insistere sulla necessità che venga approvato l'emendamento dell'onorevole Durand de la Penne: perché se è vero che gli elementi che attualmente svolgono attività in questi servizi possono, in seguito, frequentare i corsi, è anche vero che questi servizi verrebbero ad essere privati — almeno così mi si assicura negli ambienti ministeriali — di taluni ufficiali i quali, da oltre cinque anni, assolvono specificamente queste funzioni e per i quali sarebbe equo riconosce il diritto alla diretta immisione.

D'altra parte, si può anche notare che se, in un primo tempo, alla deficienza di organici per il servizio atomico può essere provveduto con gli ufficiali che hanno frequentato già un apposito corso, ciò non può essere per il servizio biologico e quello chimico in quanto i previsti corsi non hanno avuto luogo. Una certa pratica in materia non si può riconoscere che agli ufficiali che già prestano servizio presso questi enti e reparti; e da ciò è venuto il suggerimento di presentare l'emendamento De la Penne, in quanto altrimenti il nuovo servizio non sarebbe assolutamente in grado di funzionare.

Mi permetto, pertanto, di insistere sulla necessità di approvare l'emendamento, magari sostituendo la frase generica: «...o che svolgano attività tecnico scientifica...», con quella più determinante: «...o che abbiano avuto incarichi specifici».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Durand de la Penne.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

«La Commissione giudicatrice, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 16, è formata nei modi indicati nell'articolo 12 della presente legge, sostituendosi al capo di ciascun servizio un generale di brigata designato dal Ministro e al segretario un colonnello d'arma.

La Commissione giudica del possesso dei titoli e requisiti richiesti, nonché dei titoli facoltativi, e procede alla compilazione della graduatoria di merito per ciascun concorso, attribuendo ad ogni concorrente, per il complesso dei titoli, un punto espresso in centesimi, corrispondente alla media dei punti, espressi altresì in centesimi, attribuiti da ciascun membro; è giudicato idoneo dalla Commissione il concorrente cui sia attribuito un punto medio non inferiore a 70/100. I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese.

Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro della difesa.»

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

«I vincitori di ciascun concorso, compresi nelle graduatorie compilate per il grado di colonnello e, cumulativamente, per i gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano e approvate con decreto del Ministro della difesa, saranno trasferiti nei corrispondenti gradi del rispettivo servizio tecnico con la anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, osservandosi se necessario, le disposizioni dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

I colonnelli e i tenenti colonnelli potranno essere valutati per l'avanzamento solo se sia trascorso almeno un anno dalla data del loro trasferimento nel servizio e se contino almeno quattro anni di anzianità di grado.

I periodi di attribuzioni specifiche previste dalla tabella allegato n. 1 alla presente legge non sono richiesti, per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di cui al precedente articolo 2, per un triennio a partire dal 31 ottobre dell'anno di trasferimento dell'ufficiale nel rispettivo servizio».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

«Sono soppressi il servizio chimico ed il servizio geografico di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1940, n. 368, e successive modificazioni.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

«Alla copertura dell'onere di lire 220 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

Passiamo agli allegati. Do lettura dell'allegato 1:

ALLEGATO 1.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

XVI. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DEL GENIO

Magg. generale	—	—	1	—	—
Colonnello . .	scelta	2 anni di direttore del centro tecnico del genio o di direttore di stabilimento o incarico equipollente.	3	1 ogni 4 anni (g)	tutti
Ten. colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	27	1 ogni 2 anni (g)	tre il primo anno poi sempre 2
Maggiore . . .	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto.			
Capitano . . .	anzianità	—			

XVII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLE TRASMISSIONI

Magg. generale	—	—	1	—	—
Colonnello . .	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente.	3	1 ogni 4 anni (g)	tutti
Ten. colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	27	1 ogni 2 anni (g)	tre il primo anno poi sempre 2
Maggiore . . .	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto.			
Capitano . . .	anzianità	—			

XVIII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO-CHIMICO-FISICO

Ten. generale	—	—	1	—	—
Magg. generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (g)	tutti

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

Segue: ALLEGATO 1.

1	2	3	4	5	6
Colonnello . .	scelta	2 anni di direttore di stabilimento, o incarico equipollente.	10	1 ogni 2 anni (g)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Ten. colonnello	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o di capo sezione ufficio difesa atomico-biologico-chimico, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	66	2	1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati di tutti i maggiori e capitani in ruolo.
Maggiore . . .	anzianità	2 anni di capo sezione di stabilimento o di addetto all'ufficio difesa atomico-biologico-chimico, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto.			
Capitano . . .	anzianità	—			

XIX. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO GEOGRAFICO

Magg. generale	—	—	1	—	—
Colonnello . .	scelta	2 anni di capo ufficio studi dell'istituto geografico militare, o incarico equipollente.	2	1 ogni 4 anni (g)	tutti
Ten. colonnello	scelta	2 anni di capo divisione dell'istituto geografico militare, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	18	1 ogni 2 anni (g)	3 il primo anno poi sempre 1.
Maggiore . . .	anzianità	2 anni di capo sezione dell'istituto geografico militare, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; corso superiore di geodesia.			
Capitano . . .	anzianità	—			

Pongo in votazione l'allegato 1.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

Passiamo all'allegato 2. Ne do lettura:

ALLEGATO 2.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

IX. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DEL GENIO

Essere compreso nel primo terzo della graduatoria degli ufficiali che hanno presentato nel grado di maggiore un progetto ed aver riportato, per tale progetto, non meno di sedici ventesimi.	—	—	—	Promozione a tenente colonnello al compimento del 6° anno di grado.
--	---	---	---	---

X. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLE TRASMISSIONI

Essere compreso nel primo terzo della graduatoria degli ufficiali che hanno presentato nel grado di maggiore un progetto ed aver riportato, per tale progetto, non meno di sedici ventesimi.	—	—	—	Promozione a tenente colonnello al compimento del 6° anno di grado.
--	---	---	---	---

XI. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO CHIMICO-FISICO

Essere compreso nel primo terzo della graduatoria degli ufficiali che hanno presentato nel grado di maggiore un progetto ed aver riportato, per tale progetto, non meno di sedici ventesimi.	—	—	—	Promozione a tenente colonnello al compimento del 6° anno di grado.
--	---	---	---	---

XII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO GEOGRAFICO

Corso superiore di geodesia. Essere compreso nel primo terzo della graduatoria finale ed aver riportato un punteggio di classifica non inferiore a sedici ventesimi.	—	—	—	Promozione a tenente colonnello al compimento del 6° anno di grado.
--	---	---	---	---

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'allegato 3. Ne do lettura:

ALLEGATO 3.

1	2	3	4	5	6	7	8
Servizio tecnico del genio	—	—	1/5	in ciascun grado un diciannovesimo dell'organico globale dei tre gradi.			—
Servizio tecnico delle trasmissioni	—	—	1/5				—
Servizio tecnico chimico-fisico	—	1/2	1/5				—
Servizio tecnico geografico	—	—	1/5				—

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge, sul quale la V Commissione ha espresso parere favorevole, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Boidi ed altri: Modifica degli articoli 61 e 62 del quadro XII della annessa tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (2443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Boidi ed altri: « Modifica degli articoli 61 e 62 del quadro XII della annessa tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ».

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non essendo ancora in possesso di tutti i dati necessari, prego la Commissione di voler rinviare l'esame della proposta di legge oggi all'ordine del giorno ad altra seduta.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 e successive modificazioni (915) e del disegno di legge: Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonché della legge 9 giugno 1950, n. 449 (2561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Durand de la Penne: « Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni », nonché del disegno di legge: « Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonché alla legge 9 giugno 1950, n. 449 » (2561).

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non avendo ancora completato lo studio dei due provvedimenti in esame, prego rinviare l'esame ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia (2599).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia » (2599).

CORONA GIACOMO, *Relatore*. Comunico agli onorevoli colleghi che non è ancora pervenuto il parere della V Commissione per noi vincolante. Inoltre il progetto di legge sull'aumento della tassa sulle radiodiffusioni, fonte pro parte dei mezzi di copertura verrà esaminato, oggi, in Assemblea. Inoltre dovremo procedere all'abbinamento con le proposte di legge n. 1858 d'iniziativa del collega Cuttitta e 2028 d'iniziativa del collega Durand de la Penne.

PRESIDENTE. Sarebbe, pertanto, più opportuno rinviare l'esame ad una prossima seduta?

CORONA GIACOMO, *Relatore*. Appunto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento delle sovvenzioni alle associazioni d'Arma (2586).

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso in data odierna il prescritto parere sul progetto in esame e che esso è favorevole. Il provvedimento, il cui esame è già stato definito nella scorsa seduta, verrà subito votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale imbarcato su navi militari e mercantili all'estero (2591).

PRESIDENTE. Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso in data odierna il prescritto parere sul progetto in esame e

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1960

che esso è favorevole. Il provvedimento, il cui esame è già stato definito nella scorsa seduta, verrà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'arma » (2586):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	28
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Trattamento economico del personale imbarcato su navi militari e mercantili all'estero » (2591):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	28
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito » (2518):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Amiconi, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Buffone, Carra, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cossiga, Dante, D'Arezzo, Durand de la Penne, Fornale, Galli, Ghislandi, Gorreri Dante, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Leone Raffaele, Lucchesi, Nucci, Pacciardi, Romeo, Romualdi, Veronesi e Villa Ruggero.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI